

Libera Circolazione delle Persone

Libera Circolazione delle Persone

Il settore Libera Circolazione delle Persone contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, relative, rispettivamente, al mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento interno (n.2006/0461) e alla violazione del diritto comunitario (n. 2006/4366).

Entrambe sono ferme allo stadio precontenzioso ex art. 226 del TCE. Sono previsti oneri, a carico della finanza pubblica, per la procedura di infrazione 2006/0461, in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 30/2007 che ha provveduto al recepimento della direttiva 2004/461 nell'ordinamento nazionale.

Tali oneri sono stati posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/4366	Ingaggio stagionale di giocatrici di pallacanestro provenienti da altri Stati membri	MM	No
Scheda 2 2006/0461	Mancato recepimento della direttiva 2004/38. Nuova regolamentazione del diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il territorio degli Stati membri.	PM	Si

Scheda 1 – Libera circolazione delle Persone**Procedura di infrazione n. 2006/4366** ex art. 226 Trattato CE

“Libera circolazione giocatrici di pallacanestro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

In seguito ad una denuncia in merito a delle irregolarità esistenti nel campionato italiano di pallacanestro femminile, la Commissione ha richiesto informazioni al governo italiano in quanto le parti denuncianti ritengono che le norme in vigore penalizzino le giocatrici provenienti da altri Stati membri e costituiscano un'infrazione del diritto comunitario concernente la libera circolazione dei lavoratori.

Ritenendo non esaustiva la nota di risposta ricevuta dal governo italiano, la Commissione ha provveduto a notificare una messa in mora, con la quale, sulla base del diritto comunitario vigente, ha affermato che le norme, relative alla partecipazione dei giocatori stranieri agli incontri sportivi, non possono derogare all'obbligo di rispettare le disposizioni attinenti alla libera circolazione delle persone, ove esse si applichino all'insieme degli incontri ufficiali delle società. Pertanto, a detta della Commissione, le norme della Federazione Italiana di pallacanestro, imponendo delle quote basate sulla nazionalità, violano il diritto comunitario ed, in particolare, l'art. 39, par. 2 TCE e l'art. 4 del Regolamento 1612/68/CE in quanto viene limitato, a discapito delle giocatrici provenienti da altri Stati membri, il numero delle giocatrici che possono essere ingaggiate dalle società italiane.

Stato della Procedura

La Commissione, con nota del 18 luglio 2007, ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE, a cui le autorità italiane hanno risposto con nota del 18 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera circolazione delle Persone

Procedura di infrazione n. 2006/0461 ex art. 226 Trattato CE

“Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

Con lettera di messa in mora del 1.07.2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, non avendo comunicato i provvedimenti di attuazione nel diritto interno della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Con nota del marzo 2007, l'Amministrazione competente ha comunicato che la direttiva 2004/38/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2007.

Stato della Procedura

Con lettera del 12 dicembre 2006, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ex art. 226 per non aver recepito la direttiva comunitaria 2004/38/CE.

Il governo italiano, con nota del marzo 2007, ha comunicato alla Commissione di aver recepito la direttiva in questione con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della direttiva comporta oneri finanziari in relazione agli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15 del decreto legislativo di recepimento n. 30/2007, quantificati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Per la relativa copertura, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Il settore Libera Prestazione di Servizi e Stabilimento contempla, allo stato attuale, 10 procedure di infrazione, di cui 9 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e 1 il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Le procedure del settore considerato si trovano nella fase precontenziosa di cui all'art. 226 del Trattato CE, ad eccezione della procedura n. 2001/5171, relativa all'illegittimità di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sul recupero extragiudiziale dei crediti, che invece è pervenuta allo stadio di cui all' art. 228 TCE.

In relazione a tale procedura, è intervenuto il D.L. 59/08 (decreto Salvainfrazioni), che ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie	MM	No
Scheda 2 2007/0417	Mancata attuazione della direttiva 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito della adesione di Bulgaria e Romania	PM	No
Scheda 3 2006/4179	Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazioni	MM	No
Scheda 4 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	PM	No
Scheda 5 2004/4928	Restrizione alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di esercizi farmaceutici	RIC C - 531/06	No
Scheda 6 2004/4365	Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia	PM	No
Scheda 7 2004/4252	Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia	RIC C - 518/06	No
Scheda 8 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive	MM	No
Scheda 9 2001/5171	Recupero extragiudiziale dei crediti (TULPS)	MM2	No
Scheda 10 2000/4196	Non conformità agli artt. 43 e 49 di alcune disposizioni della legislazione nazionale (Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS) sui servizi di sicurezza privati.	SC 13.12.2007 C - 465/05	No

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità del Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265, della Legge 8 Novembre 1991 n. 362 e del Decreto Legge 4 Luglio 2006 ("decreto Bersani", convertito in legge dalla legge 4 agosto 2006 n. 248), con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento. L'articolo 112 dello stesso decreto Bersani, vieta ad una stessa persona fisica di essere titolare di più di una autorizzazione ad aprire o a gestire farmacie. Secondo la Commissione il divieto impedisce alle persone fisiche, titolari o gestori di una o più farmacie in un altro Stato membro, di aprire o gestire una farmacia anche in Italia in quanto hanno già ottenuto un'autorizzazione nel proprio Stato membro di origine. La norma italiana pertanto, viola la libertà di stabilimento in quanto il divieto in essa contenuto pregiudica le persone fisiche di un altro Stato membro limitando la possibilità di accedere al mercato italiano. Il medesimo profilo di illegittimità è stato sollevato anche riguardo al "decreto Bersani" (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248), il cui articolo 7 prevede che una società possa essere titolare di un numero di farmacie non superiore a quattro, statuendo altresì che la farmacie dovranno necessariamente essere ubicate nella provincia dove la società titolare ha la propria sede legale: anche tale norma preclude agli operatori, residenti in altri Stati membri, la possibilità di scegliere liberamente la provincia italiana in cui esercitare la propria attività.

Da ultimo, in ordine alla legge n. 362 dell' 8 novembre 1991, l'articolo 8 vieta il cumulo, in capo alla medesima persona fisica, della titolarità di una farmacia con la partecipazione alla gestione di una società di farmacisti: la Commissione ravvede, anche riguardo a tale norma, la violazione del principio della libertà di stabilimento.

La Commissione, in particolare, rappresenta come la qualità del "servizio" possa essere garantita senza che sia necessario limitare il numero delle farmacie da gestire ma semplicemente assicurando, all'interno di ciascuna farmacia gestita, la presenza di un farmacista.

Stato della Procedura

Il 6/5/2008 è stata inoltrata una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedure di infrazione n. 2007/0417 ex art. 226 del TCE**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito della adesione di Bulgaria e Romania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Comunitarie.

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano il mancato recepimento della direttiva 2006/100, sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Romania e Bulgaria.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2007 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Allo stato attuale si rileva che la direttiva in questione è stata recepita con l'art. 8/ter del Decreto Legge n. 59 del 08.04.2008, convertito in legge con modificazioni dalla L. 101/2008

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall’articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l’illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l’illegittimità dell’articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l’esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati membri, e quindi sprovvisti di un’autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana; la Commissione, evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell’ambito del proprio Stato membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell’espletamento di rigorosi controlli. Le Autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. In pendenza della Procedura in questione, hanno fatto seguito diversi incontri tra le Autorità italiane e i rappresentanti della Commissione, nel corso dei quali è emersa la volontà di quest’ultima di superare la presente procedura d’infrazione, attesa la presentazione, da parte di AAMS, di una bozza di norma primaria (regolamento ministeriale) recante la disciplina dei requisiti per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Giustizia.

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 - imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 "Dennemeyer", la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad "operatori" residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori "trasfrontalieri" limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati "trasfrontalieri" sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soltanto gli avvocati "trasfrontalieri". Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza questa, adottata dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di "limiti" possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4928** ex art. 226 del Trattato CE

"Società di gestione di esercizi farmaceutici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero della Salute.**Violazione**

La Commissione rileva la violazione degli articoli 56 e 43 TCE che sanciscono, rispettivamente, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

In particolare, viene evidenziata l'illegittimità della normativa nazionale (legge 362/1991 Norme di riordino del settore farmaceutico, che riserva la titolarità delle farmacie private esclusivamente alle persone fisiche laureate in farmacia o a società composte solo da farmacisti. Si contesta, altresì, la normativa che vieta alle imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire quote nelle società di gestione di farmacie comunali.

In merito al primo rilievo sollevato, in particolare, la Commissione evidenzia la rilevanza transfrontaliera che una tale limitazione riveste, essendo suscettibile di colpire anche società residenti in Italia ma appartenenti a gruppi di società stabilite in più Stati membri.

Allo stato attuale si rileva che le Autorità italiane hanno dato seguito alle censure mosse dalla Commissione provvedendo ad emendare, almeno in parte, la normativa nazionale; in particolare, con D. Lgs. del 29 Dicembre 2007 n. 274, si è provveduto a modificare il d. Lgs. n. 219/2006, segnatamente l'art. 100, inserendo un nuovo comma 1 bis nel quale viene espressamente consentito il "cumulo" delle attività di distribuzione all'ingrosso e della gestione delle farmacie comunali. Peraltro, si evidenzia come l'incompatibilità di tale cumulo fosse già stata abolita, abrogando il comma 2 dello stesso articolo, con il D.L. 4 luglio 2006 come modificato dalla relativa legge di conversione. Rimane tuttavia "aperta" la censura attinente al requisito della laurea in farmacia per tutti i titolari di farmacie private, anche se consorziati: in merito a tale punto l'Amministrazione di competenza sostiene la legittimità della normativa nazionale.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4365** ex art. 226 del Trattato CE.

"Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'energia e le risorse.

Violazione

La Commissione ritiene che il regime giuridico, applicabile alle autorizzazioni per l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione di carburante, sia incompatibile con l'articolo 43 TCE sulla libertà di stabilimento. Infatti, le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione - fra cui una perizia redatta da un professionista iscritto in albi professionali italiani - limiterebbero l'accesso alle attività suddette da parte di un'impresa di altro Stato membro, favorendo, quindi, gli operatori nazionali. Sono state censurate anche quelle disposizioni regionali, che subordinano la possibilità per l'imprenditore di aprire nuovi impianti alla chiusura degli impianti propri già esistenti, in quanto tale normativa pone in posizione di vantaggio gli imprenditori italiani, i quali rappresentano la maggioranza dei titolari, in Italia, di impianti da chiudere.

Un ulteriore profilo di illegittimità sarebbe costituito dall'assenza di una normativa che definisca i criteri sulla base dei quali le regioni valutano le domande di autorizzazione. Le autorità italiane, in risposta alla Commissione, hanno precisato che, in merito ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, la perizia giurata può essere redatta anche da un ingegnere o un tecnico non italiano, la cui competenza sia dimostrata secondo le modalità vigenti nello Stato di provenienza. Per quanto attiene, inoltre, la norma sulla chiusura degli impianti esistenti, le Autorità italiane hanno evidenziato l'avvenuta abrogazione, in quasi tutte le regioni italiane, delle norme che imponevano tale adempimento per l'apertura di nuovi impianti, rappresentando peraltro che, nelle tre Regioni in cui detta normativa non è stata modificata, l'abrogazione si considera implicita. Per quanto riguarda, infine, i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni, le Autorità italiane hanno affermato che essi sono definiti chiaramente dalle Regioni mediante atti normativi e regolamentari, consultabili anche via INTERNET.

Per superare le obiezioni comunitarie, il Governo ha predisposto una norma inserita nel ddl Sviluppo (AC 1441, art. 22), in modifica della disciplina italiana contestata.

Stato della Procedura

In data 27.06.2007 la Commissione ha inoltrato un Parere Motivato ex 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4252** ex articolo 226 del Trattato CE.

"Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del principio della libera commercializzazione dei prodotti assicurativi, di cui agli articoli 6, 29, e 39 della Direttiva 92/49/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita). In particolare, la Commissione dichiara illegittimo l'articolo 11 comma 1 della legge n. 990/1969, che prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate, di fornire l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in Italia a tutti gli utenti in tutti le regioni, autorizzando l'ISVAP ad infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di assicurazione che applicano tariffe troppo alte: ad avviso della Commissione, ciò costituirebbe un ostacolo all'accesso al mercato italiano per quelle imprese la cui sede centrale è ubicata in altri Stati membri, in quanto, sebbene tale norma si applichi indistintamente sia alle imprese comunitarie sia a quelle nazionali, in concreto l'osservanza dell'obbligo di stipulare l'assicurazione obbligatoria si dimostra sensibilmente più arduo per le imprese comunitarie.

La Commissione ritiene altresì incompatibile con il diritto comunitario il comma 1-bis della citata norma, che attribuisce all'ISVAP un potere di controllo sulla "base tecnica utilizzata per la determinazione dei premi": ad avviso della Commissione, questo controllo costituirebbe una forma di vigilanza finanziaria che, se esercitata anche su imprese assicuratrici europee, violerebbe l'articolo 9 della Terza Direttiva, ai sensi del quale tale vigilanza forma oggetto di competenza esclusiva dello Stato Membro d'origine. Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno affermato la legittimità della normativa nazionale.

Stato della Procedura

E' stato presentato il ricorso C-518/06 in data 20 Dicembre 2006 ex articolo 226 del Trattato CE. Il giudizio è ancora pendente innanzi alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, relativa al settore del gioco e delle scommesse clandestine, con la “libera prestazione di servizi” sancita dall'articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della L. n. 401/1989) vieta di organizzare il gioco del lotto, scommesse o concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro soggetto concessionario in base ad una autorizzazione della AAMS, ai sensi del D. Lgs 14 Aprile 1948 n. 496. Quest'ultimo, peraltro, conferisce al CONI o all'UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha, altresì, ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che applicano sanzioni a quanti esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in oggetto costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull'esercizio delle attività in argomento e ne precludono l'accesso alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì, che le summenzionate sanzioni contrastino con il diritto comunitario in quanto colpiscono in maniera più incisiva le società comunitarie. Le autorità italiane hanno evidenziato come l'individuazione del soggetto concessionario segua sempre ad una gara e che la sanzione applicata agli operatori non autorizzati è funzionale ad ostacolare frodi, negando, in merito, una valenza discriminatoria a danno delle imprese comunitarie della suddetta sanzione

Stato della Procedura

In data 4 Aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex. articolo 226 TCE, alla quale le Autorità italiane hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006, adducendo la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta estensibile alla Procedura n. 2006/4179, attraverso l'adozione di una bozza di norma primaria, recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabillimento**Procedura di infrazione n. 2001/5171 ex art. 228 del Trattato CE**

"Recupero extragiudiziale dei crediti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.**Violazione**

La Commissione ritiene incompatibile con gli articoli 43 e 47 TCE la normativa di cui al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che definisce il regime giuridico dell'attività di recupero extragiudiziale dei crediti da parte delle agenzie, con riferimento alle condizioni previste per il rilascio relative autorizzazioni.

In merito, la Corte di Giustizia ha pronunciato in data 18/07/2007 una sentenza ex articolo 226 TCE, accogliendo solamente in parte le censure che sono state mosse dalla Commissione.

La prima censura riguarda le disposizioni normative che impongono ad un'agenzia, che abbia già ottenuto dal questore di una provincia un'autorizzazione ad esercitare l'attività di recupero crediti extra giudiziali, di chiederne una nuova per ciascuna delle altre province in cui intenda svolgere la propria attività.

La Corte ha altresì dichiarato incompatibile con la libera prestazione di servizi: l'obbligo, per un'agenzia, di avere un locale nell'ambito della provincia dove intenda operare, ciò ostacolando l'esercizio dell'attività stessa da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri; nonché l'obbligo, inoltre, di affiggere nel locale "l'elenco" delle attività che possono essere effettuate per i clienti, in quanto tale modalità di informazione troppo onerosa.

È stata, invece, dichiarata compatibile con il diritto comunitario, la disposizione che subordina l'esercizio dell'attività in oggetto al rilascio di apposita licenza da parte di un questore, nonché la disposizione che attribuisce al questore la facoltà di prevedere prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo Unico, al fine di garantire il rispetto della pubblica sicurezza nell'interesse generale.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata una messa in mora ex art. 228 del TCE.

Allo stato attuale si rileva che le Autorità italiane hanno modificato l'art. 115 del TULPS mediante l'art. 4 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.